

2729

cl

0

5 giugno 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Settore Questioni familiari
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Via e-mail (Word e Pdf) a:
jugendschutz@bsv.admin.ch

Avamprogetto della Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV): procedura di consultazione

Egregio signor Consigliere federale,
Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci concesso l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito all'avamprogetto del 15.3.2019 della Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) e al rapporto esplicativo del marzo 2019 nell'ambito della presente procedura di consultazione.

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

Considerazioni generali

La presente presa di posizione riprende in parte le indicazioni fornite dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), che condividiamo in linea di principio.

Salutiamo positivamente lo scopo generale di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. L'attuale regolamentazione, retta da un accordo amministrativo tra la CDDGP e i produttori di film, presenta alcune lacune giuridiche e di merito quanto alla protezione dei minori tali da aver indotto il Cantone Ticino a mantenere una legislazione cantonale. Accogliamo pertanto favorevolmente la creazione di una nuova Legge federale nel settore dei film e dei videogiochi che obblighi gli organizzatori di eventi pubblici, i fornitori di film e videogiochi su supporto audiovisivo e i fornitori di servizi a richiesta a indicare l'età minima necessaria e a svolgere controlli dell'età.

Il modello proposto, che si fonda sul principio di co-regolamentazione, in cui sia lo Stato sia l'industria sono attivamente partecipi alla definizione delle norme di protezione dei minori, ci vede favorevoli.

Questo in particolare per il coinvolgimento dell'industria che, con la sua conoscenza dei sempre più rapidi sviluppi del mercato, può reagire celermente per colmare eventuali lacune normative. A questo proposito, riteniamo che le norme di tutela dei giovani debbano, per quanto possibile, essere in linea con gli standard internazionali, al fine di garantire che le disposizioni previste

per la protezione dei minori abbiano l'effetto desiderato anche nell'attuale società altamente interconnessa.

Tuttavia, il progetto preliminare prevede che l'industria sia di fatto la sola responsabile dell'effettiva concezione delle misure, seppure sia competenza dello Stato fornire le condizioni normative quadro. Riteniamo che una protezione indipendente ed efficace dei minori non possa essere garantita solo da rappresentanti dell'industria, che inevitabilmente attribuisce un forte peso agli aspetti economici. Nell'elaborazione pratica delle disposizioni per la protezione dei minori l'industria dovrebbe pertanto essere obbligata, in linea di principio, a includere esperti indipendenti (educatori, psicologi ecc.) nelle costituenti organizzazioni per la protezione dei minori. Solo in questo modo sarà possibile garantire che nella definizione e nel successivo sviluppo delle norme a tutela dei minori gli interessi di tutte le parti, con attenzione prioritaria ai bambini e ai giovani, siano salvaguardati e che non prevalgano unicamente le considerazioni economiche che rispondono agli interessi dell'industria. Un maggiore controllo in questo senso può essere garantito sia dall'adeguata composizione dei comitati delle organizzazioni per la tutela dei giovani, sia dalla supervisione federale sulle norme adottate. In tale contesto, se da un lato la Confederazione deve disporre di risorse umane sufficienti a livello federale allo scopo di esercitare adeguatamente la funzione di controllo, dall'altro occorre garantire che anche gli esperti e i rappresentanti cantonali siano adeguatamente coinvolti nella vigilanza. Incoraggiamo pertanto la creazione di un gruppo permanente di esperti rappresentanti dei settori dell'industria e delle organizzazioni cantonali preposte, possibilmente con il coinvolgimento anche di genitori e giovani. In tal modo le organizzazioni di protezione della gioventù e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) potranno avvalersi dell'esperienza pluriennale dei Cantoni nel settore della protezione della gioventù.

Il nostro Cantone è disponibile di principio ad assumersi gli oneri che gli competono inerenti alla vigilanza, all'emanazione di sanzioni e alla rendicontazione annuale; ci aspettiamo tuttavia la definizione di una chiara e consona ripartizione dei costi tra gli attori coinvolti (costi valutati in circa 15'000.- franchi per Cantone). Inoltre, è necessario che gli aspetti finanziari siano riesaminati periodicamente e, se necessario, adeguati.

Osservazioni specifiche

Ci permettiamo di formulare le seguenti osservazioni specifiche su aspetti puntuali del progetto preliminare. Tali osservazioni, così come quelle sopra riportate, sono riprese anche nel questionario allegato alla presente.

Capitolo 2: Film e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro di eventi pubblici o tramite servizi a richiesta

Sezione 1: Indicazione dell'età minima e controllo dell'età

Art. 6 cpv. 2.

Non siamo assolutamente favorevoli alla disposizione di legge proposta. Riteniamo che la sola presenza di un adulto non possa essere motivo di rinuncia all'obbligo di protezione e di assunzione di responsabilità da parte dell'adulto stesso. Se a un minore è vietato vedere o acquistare un film o videogioco a sua protezione, non capiamo per quale principio pedagogico, psicologico o sociale sia possibile accedervi con un adulto, tenendo presente che si è adulti dai 18 anni.

Sezione 2: Dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Art. 9 e 12.

Lo sportello informativo deve essere messo a disposizione nelle tre lingue ufficiali, incluso l'italiano. È necessario garantire vicinanza e facilità d'accesso alla popolazione attraverso sportelli regionali nelle varie lingue nazionali.

Art. 11.

Non è tematizzato l'aspetto delle diverse versioni linguistiche dei prodotti. Intravediamo qualche problema per le differenti versioni linguistiche dello stesso film, poiché le traduzioni spesso cambiano l'intensità della violenza verbale: un sonoro in italiano potrebbe utilizzare un linguaggio più aggressivo di quanto sia quello per es. in tedesco e viceversa. Per il Cantone

Ticino si tratta di un aspetto molto importante, per evitare che un controllo eseguito sulla versione in un'altra lingua ufficiale (tedesco o francese) sia poi applicato alla versione in lingua italiana senza alcun controllo supplementare.

Art. 11 cpv. 2 lett. c.

La norma potrebbe creare problemi per le manifestazioni come i Festival dei film, dal momento che non sempre è possibile visionare i film in anteprima. Bisognerebbe pertanto prevedere delle eccezioni.

Capitolo 5: Vigilanza

Art. 26.

La competenza di applicazione è attribuita all'UFAS che effettivamente ha dei compiti di protezione dell'infanzia e della gioventù rispetto ai media; si ritiene però che una partecipazione dell'Ufficio federale della cultura potrebbe parimenti contribuire efficacemente ai compiti definiti nell'avamprogetto.

Osservazioni aggiuntive

Oltre alle osservazioni puntuali di cui sopra, riteniamo fondamentale segnalare la necessità della creazione di una banca dati comune che raccolga tutte le decisioni di classificazione relative a film e videogiochi a beneficio di chi volesse organizzare una proiezione con film o un evento con videogiochi non recenti.

Occorre inoltre stabilire chi sarà responsabile per giudicare i film in lingua italiana, in particolar modo quelli che sono mostrati unicamente nel Canton Ticino e non nel resto della Svizzera.

DA COMUNICARE A PARTE: La presente presa di posizione risponde parimenti alla richiesta rivolta dal segretariato della Conferenza dei direttori e delle direttrici dei direttori delle opere sociali (CSOS) ai membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDGGP).

Per eventuali domande o richieste di informazioni supplementari potete rivolgervi a Elena Maria Pandolfi (elena-maria.pandolfi@ti.ch, 091 814 13 01), Aggiunta alla Direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari presso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino. Ringraziandovi della cortese attenzione, rimaniamo volentieri a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.


Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduti

Cpc:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch, can-sc@ti.ch);
- Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsu@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch).



Avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV)

Questionario

Parere inoltrato da

Cantone <input checked="" type="checkbox"/>	Associazione, organizzazione ecc. <input type="checkbox"/>
Mittente: CANTONE TICINO	

P.f. inviare il questionario compilato, se possibile in formato Word, all'indirizzo e-mail jugendschutz@bsv.admin.ch

Domande

1. La legge ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo. Condividi l'indirizzo generale della legge?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

2. Condividi il principio fondamentale della coregolamentazione?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

3. Attualmente sono svolti controlli dell'età soltanto per i supporti audiovisivi in commercio con un'età minima consentita di 16 e 18 anni. In futuro i controlli andranno effettuati per tutte le categorie d'età (art. 6). Ritiene ragionevole questa misura?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

4. L'avamprogetto prevede che gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi possano rendere accessibile un film o un videogioco a minorenni senza controllo dell'età, se sono accompagnati da un adulto (tranne nel caso di film e videogiochi autorizzati solo a partire dai 18 anni; cfr. art. 6 cpv.2). Approva questa disposizione?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

Se a un minorenne è vietato vedere o acquistare un film o videogioco a sua protezione non capiamo per quale principio pedagogico, psicologico o sociale sia possibile accedervi con un adulto. Tenendo presente che si è adulti dai 18 anni. A paragone citiamo se a un minore è vietato acquistare bevande alcoliche in un bar a sua protezione non è possibile che le acquisti solo perché accompagnato da un adulto.

5. L'avamprogetto impone obblighi anche ai fornitori di servizi a richiesta e di servizi di piattaforma. Oltre a indicare l'età minima per i film o i videogiochi, i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti anche a predisporre un sistema di controllo dell'età e un sistema di controllo parentale (art. 7). I servizi di piattaforma dovranno predisporre un sistema di controllo dell'età e un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minori (art. 18). Approva queste misure?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

6. L'avamprogetto stabilisce che gli operatori del settore dei film dovranno associarsi in un'organizzazione per la protezione dei minori ed emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori per il proprio settore, che potrà poi essere dichiarata vincolante dal Consiglio federale. Lo stesso vale per il settore dei videogiochi (cfr. art. 8 e 9). Approva questa misura?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

Attenzione al conflitto d'interessi. Si pone il dubbio che l'industria cinematografica non sarà così restrittiva nella regolamentazione per favorire la massima diffusione del prodotto.

7. Per il settore dei film andrà adottato un sistema di classificazione in base all'età che preveda almeno cinque categorie d'età. Lo stesso vale per il settore dei videogiochi. In mancanza di tale classificazione, un film o un videogioco sarà automaticamente classificato nella categoria d'età «A partire dai 18 anni» (art.11 cpv. 2 lett. c). Approva questa misura?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

Porre attenzione alle situazioni particolari come i FESTIVAL dei film, dove non sempre i film si possono vedere prima e giudicare.

8. Ciascuna organizzazione per la protezione dei minori dovrà istituire uno sportello incaricato di trattare i reclami e le richieste di informazioni relative alla protezione dei minori in materia di film o videogiochi (art.12). Approva questa misura?

Sì Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

Bisogna garantire vicinanza alla popolazione e facilità d' accesso in tutte le lingue pensando a sportelli regionali.

9. L'avamprogetto prevede lo svolgimento di test al fine di verificare che le disposizioni legali vengano effettivamente rispettate (art. 19–23). Approva queste misure?

Sì X Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

10. L'avamprogetto prevede una ripartizione della vigilanza tra le istituende organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l'UFAS (cfr. art. 24–26). Condividi la ripartizione dei compiti proposta?

Sì X Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

In merito alla pertinenza dell'UFAS effettivamente a questo Ufficio è dato mandato anche della protezione dell'infanzia e della gioventù, assumendosi compiti di sostegno, informazione e coordinamento.

11. L'avamprogetto prevede una ripartizione delle spese tra gli operatori del settore dei film e del settore dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni, che dovranno assumere le spese di esecuzione della legge nel loro rispettivo ambito di competenza (cfr. art. 30). Approva questa proposta?

Sì X Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

Rimane qualche dubbio su quanto verrà a costare tutto l'impianto (valutato per Cantone in ca. 15'000.- frs) e sulla chiave di ripartizione dei costi.

12. L'avamprogetto contempla disposizioni penali per i casi di contravvenzione (cfr. art. 32–34). Le condivide?

Sì X Tendenzialmente sì Tendenzialmente no No

Osservazioni:

-

13. Ha altre osservazioni sull'avamprogetto di legge proposto?

Sì

No

Osservazioni:

Oltre alle osservazioni di cui sopra non siamo riusciti a trovare o forse ci è sfuggita la creazione di una Banca dati dove trovare tutte le decisioni su film e videogiochi per chi vuole organizzare una proiezione con film non attuali. Intravediamo qualche problema per le differenti versioni linguistiche dello stesso film, le traduzioni spesso cambiano l'intensità della violenza verbale. I film italiani che non oltrepassano i confini cantonali da chi verranno giudicati?